



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it

Marca Bollo € 16,00

RISERVATO PROTOCOLLO

Richiesta di ESENZIONE / RIDUZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (art. 90 della L.P. 4 agosto 2015 nr. 15 e successive modificazioni ed integrazioni)

Il/la sottoscritto/a

titolare della

- domanda di Permesso di Costruire presentata in data
protocollo nr.
- deposito Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A. in data -
protocollo nr.

CHIEDE

- l'**esenzione totale** dal contributo di costruzione ai sensi dell'art. 90 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
- l'**esenzione parziale** dal contributo di costruzione ai sensi dell'art. 88 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Nel caso in cui l'esenzione sia in quota parte totale e in quota parte parziale, barrare ambedue le caselle)

PER L'IMMOBILE UBICATO IN:

p.f.	c.c.	di
.....		
p.ed.	p.m.	c.c. di
.....		
località	via/piazza	n. ... piano
.....		

.....
IL/LA RICHIEDENTE
(firma)

ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Egregio signore, Gentile signora, di seguito alleghiamo l'estratto dell'art. 90 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm., con il quale Lei potrà verificare se l'intervento oggetto della Sua domanda di permesso di costruire, rientra nelle ipotesi di esenzione totale e/o parziale dal contributo di costruzione previste dalla legge.

Nel caso in cui Lei possieda i requisiti previsti dall'art. 90 della citata legge provinciale, per poter fruire dell'esenzione totale e/o parziale dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio nella quale dichiarerà (unitamente al coniuge), i requisiti previsti dalla legge stessa.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio potrà essere resa:

1. compilando il modello riportato sulla pagina seguente, sottofirmandolo davanti al funzionario incaricato a riceverla presso il Servizio Sportello imprese e cittadini;
2. inviando il modello riportato sulla pagina seguente, già sottoscritto, tramite posta o via fax allegando semplice fotocopia di un documento di identità.

ART. 90 L.P. n. 15/2015 e ss.mm. – ESENZIONE TOTALE O PARZIALE

1. Il contributo di costruzione non è dovuto:
 - a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:
 - 1) opere da realizzare in funzione della coltivazione del fondo o per l'attività di acquacoltura esercitata da imprenditori ittici;
 - 2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica;
 - 3) fabbricati a uso residenziale da realizzare nelle zone agricole che costituiscono prima abitazione dell'imprenditore agricolo, ai sensi della disciplina provinciale vigente, nel limite di 130 metri quadrati di superficie utile lorda;
 - b) per gli interventi negli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);
 - c) per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 150 metri quadrati di superficie utile netta e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969;
 - d) per gli interventi di nuova costruzione destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 120 metri quadrati di superficie utile lorda e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969;
 - e) per i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari;
 - f) in relazione agli edifici con destinazione residenziale, per gli interventi relativi a volumi entro terra pertinenziali e per le legnaie e le tettoie di pertinenza di edifici;
 - g) per le opere soggette a conformità urbanistica ai sensi degli articoli 94 e 95;
 - h) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche;
 - i) per le opere d'interesse generale realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale e da altri soggetti privi di fini di lucro; per i centri di incubazione d'impresa notificati a questo titolo all'European business and innovation centre network di Bruxelles e realizzati da enti strumentali e da società che presentano i requisiti indicati dall'articolo 95, comma 4, lettera c);
 - j) per le opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti urbanistici, di strumenti di pianificazione attuativa o sulla base di convenzioni con il comune o la Provincia previste da questa legge;
 - k) per le opere di eliminazione delle barriere architettoniche e per la superficie dei volumi tecnici;
 - l) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
 - m) per i nuovi impianti e installazioni relativi alle energie rinnovabili e al risparmio energetico, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 86, comma 3, lettera a), della legge urbanistica provinciale 2008;
 - n) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggior onere dipendente dagli aggiornamenti del costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 87.

2. L'esenzione per la prima abitazione è subordinata alla stipula con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il comune vigila sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.

3. L'esenzione prevista dal comma 1, lettere b), c), e d), è riconosciuta anche alle cooperative edilizie quando:

- a) hanno ad oggetto sociale la realizzazione della prima casa del richiedente;
- b) ciascun socio della cooperativa dichiara che l'intervento è volto alla realizzazione della sua prima casa di abitazione e stipula con il comune una convenzione.

4. Con la convenzione prevista dal comma 3, lettera b), ciascun socio dichiara la sussistenza dei requisiti necessari in base alla medesima disposizione e s'impegna a stabilire la propria residenza ai sensi delle disposizioni attuative previste dall'articolo 87 e a pagare, in caso di violazione, l'intero contributo di costruzione relativo alla propria unità immobiliare.

Art. 57 del D.P.G.P. dd. 13 luglio 2010 n°18-50/Leg e s.m.i.

Esenzione totale dal contributo di concessione:

- 1) Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera a), della legge urbanistica provinciale, si considerano interventi riguardanti le imprese agricole, e quindi esenti dal pagamento del contributo di concessione, le opere da realizzare in funzione

della coltivazione del fondo da soggetti che svolgono professionalmente l'attività produttiva agricola, indipendentemente dalla destinazione di zona, purché l'impresa agricola risulti iscritta all'Archivio delle imprese agricole previsto dalle leggi provinciali in materia ovvero alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento.

- 2) Sono esenti dal pagamento del contributo di concessione gli interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica indipendentemente dalla destinazione di zona, ivi compreso il cambio di destinazione d'uso di edifici sia dismessi sia con destinazione d'uso originariamente differente. La realizzazione di nuovi edifici destinati ad attività agrituristica è soggetta invece al pagamento del contributo di concessione riferito alla categoria C1 in misura piena.
- 3) L'esenzione dal contributo di concessione si applica, oltre che alla prima abitazione di cui all'articolo 117, comma 1, lettera a), numero 3), della legge urbanistica provinciale, anche all'ulteriore unità abitativa nell'ambito della medesima impresa agricola nonché agli interventi di recupero di edifici esistenti da destinare a foresterie, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, della legge medesima.
- 4) Non rientrano fra gli interventi esenti e sono quindi soggetti al pagamento del contributo di concessione riferito alla Categoria C1 le seguenti opere:
 - a) i manufatti di limitate dimensioni di cui all'articolo 37, comma 4, lettera b), delle norme di attuazione del PUP;
 - b) i manufatti per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli esercitata, anche solo parzialmente, per conto terzi. Tali manufatti sono soggetti alla riduzione del contributo, ai sensi dell'articolo 116, comma 1, lettera a), della legge urbanistica provinciale.
- 5) Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera c), della legge urbanistica provinciale, i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari devono essere collegati con un rapporto di funzionalità con gli immobili di cui costituiscono pertinenza e sono esenti indipendentemente dalla loro dimensione. E' fatta salva la facoltà dei comuni di inserire nel regolamento comunale per l'applicazione del contributo di concessione un limite alla dimensione esentabile, purché non risulti inferiore agli standard minimi stabiliti dalla Giunta provinciale. Sono esenti anche gli spazi di manovra effettivamente funzionali all'utilizzabilità degli spazi di parcheggi.
- 6) Per impianti ed attrezzature tecnologiche di cui all'articolo 117, comma 1, lettera d), della legge urbanistica provinciale si intendono tutte le strutture, gli impianti e le attrezzature a carattere non industriale o produttivo e dotate di autonomia funzionale.
- 7) Per opere di interesse generale realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale e da altri soggetti privi di fini di lucro, di cui all'articolo 117, comma 1, lettera e), della legge urbanistica provinciale si intendono quelle di interesse generale che siano idonee a soddisfare bisogni della collettività. Rientrano nell'ipotesi di esenzione in parola anche le opere di culto, indipendentemente dal tipo di confessione religiosa, compresi gli oratori, le canoniche, le colonie estive, purché l'opera presenti obiettivamente le caratteristiche di interesse generale. Non sono esenti gli interventi realizzati da persone giuridiche aventi scopo di lucro.
- 8) Rientrano fra gli impianti e installazioni relativi alle energie rinnovabili ed al risparmio energetico, di cui all'articolo 117, comma 1, lettera i) della legge urbanistica provinciale tutti gli interventi finalizzati ad incentivare la realizzazione di soluzioni che permettano un risparmio energetico quali gli impianti di energia eolica, le pompe di calore, le centraline idroelettriche.
- 9) Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera j), della legge urbanistica provinciale, il rinnovo di concessioni per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, è soggetto solamente all'eventuale maggior onere dipendente dagli aggiornamenti del costo di costruzione. Rientra in tale ipotesi anche la richiesta di rinnovo della concessione edilizia per l'ultimazione di un'opera realizzata al grezzo, senza tramezze interne, suddivisione in unità immobiliari o destinazione d'uso individuata in base al progetto autorizzato. Questa disposizione non si applica in caso di presentazione della DIA per il completamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, della legge urbanistica provinciale.

Art. 58 del D.P.G.P. dd. 13 luglio 2010 n°18-50/Leg e s.m.i.

Esenzione dal contributo di concessione per la prima abitazione:

- 1) I requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 117, comma 3, della legge urbanistica provinciale ai fini del riconoscimento dell'esenzione parziale o totale dal contributo di concessione per la prima abitazione devono essere posseduti alla data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo edilizio ovvero, al più tardi, entro il termine stabilito dal comune per la presentazione della documentazione ulteriore, ai sensi dell'articolo 102 della legge urbanistica provinciale.
- 2) Il termine decennale, previsto dall'articolo 117, comma 4, della legge urbanistica provinciale, relativo all'obbligo di non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo decorre dalla data di presentazione della certificazione di fine lavori di cui all'articolo 103 bis della medesima legge.
- 3) Per il riconoscimento dell'esenzione di cui al comma 1, la franchigia del volume, corrispondente ai primi seicento metri cubi nel caso di esenzione totale e ai primi quattrocento metri cubi nel caso di esenzione parziale, si intende riferita alla singola unità abitativa con esclusione dei locali accessori, quali garages, volumi tecnici, soffitte, vani scale.

Art. 87 L.P. 04.08.2015 n. 15

4. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione:

a) la residenza è considerata prima abitazione:

1) se l'unità abitativa è di proprietà del richiedente;

2) se, al momento della firma della convenzione prevista dall'articolo 90, comma 2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati né separati giudizialmente, non sono titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le caratteristiche per la definizione dell'idoneità dell'alloggio, anche in relazione alle sue porzioni ideali;

3) se il richiedente s'impegna a stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)


Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
e
il/la coniuge
nato/a a il
residente/i in via/piazza n.
telefono Fax

Consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e in riferimento alle opere relative alla domanda di Permesso di Costruire presentata in data prot. n.

DICHIARA/DICHIARANO

- A) Che l'intervento di cui alla richiesta di esenzione parziale / totale del contributo di costruzione, è destinato a scopo abitativo e diretto a realizzare la prima abitazione del/i richiedente/i, non qualificata di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 e s.m.
- B) 1. che l'unità abitativa è di sua/nostra proprietà;
2. che stabilirà/anno la propria residenza nel nuovo edificio residenziale, entro 1 anno dalla data di ultimazione dei lavori;
3.a. di non essere coniugato/a;
3.b. di essere coniugato/i, non divorziato/i né separato/i giudizialmente;
e di non essere titolare/i di diritti di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari ubicato nel territorio provinciale

 **COMPROPRIETA':** la comproprietà di altra abitazione, di qualsiasi entità essa sia, e a qualsiasi titolo posseduta, è condizione di **NON AMMISSIBILITA'** all'esenzione.

 **La presente dichiarazione deve sempre essere fatta e sottoscritta anche dal coniuge, purché non divorziato o separato giudizialmente.**

 **Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all'utilizzo dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota ⁽¹⁾ riportata a pagina IV, in conformità alla Legge 31 dicembre 1996 nr. 675**

Luogo e data,

.....
IL/LA DICHIARANTE
(firma)

.....
IL/LA CONIUGE DICHIARANTE
(firma)

NOTE

I dati che Le vengono richiesti sul presente modulo sono dati comuni.

Desideriamo informarLa che la Legge 31 dicembre 1996 n. 675 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto del diritto delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza.

Ai sensi dell'art. 10 della legge predetta, La informiamo che:

- Il trattamento ha le seguenti finalità: rilascio di atto amministrativo sindacale da Lei richiesto.
- Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: imputazione dei dati nel sistema informativo comunale CED, con successivo trattamento anche cartaceo.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi della legislazione urbanistica provinciale vigente (L.P. 22/91 e ss.mm.) e del Regolamento Edilizio Comunale.
- Il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di rilasciare l'atto amministrativo da Lei richiesto o comunque di concludere il procedimento amministrativo da Lei attivato.
- I dati potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all'albo nei casi previsti dalle leggi e/o regolamenti vigenti in materia.
- In relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 13 della L. 675/96, di cui si riporta il testo:

" Art. 13

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

Le disposizioni di cui alla successiva lettera b), sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in applicazione del comma 1 dell'articolo 7.

b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia."

- Il titolare del trattamento è il Comune di Fai della Paganella.
- Il responsabile del trattamento è il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Fai della Paganella.